

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA, LEPRE, FINESSI, FERRALASCO,
SIGNORI, SPANO e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336,
e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Alla luce della grave situazione che il Paese attraversa e che impone l'adozione di ogni provvedimento utile a contenere le voci del disavanzo del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, idoneo e opportuno risulta il disegno di legge proposto che, pur recependo le esigenze manifestate da parte del personale « ex combattente » dipendente dell'amministrazione pubblica che nel 1974, ai sensi della legge n. 355 ha presentato domanda di prepensionamento, risponde perfettamente alle esigenze di riqualificazione della spesa pubblica.

Come è noto, infatti, con la legge n. 336 del 24 maggio 1970 venne accordato agli ex combattenti ed assimilati dipendenti dello Stato e degli enti pubblici (compresi quelli degli istituti e delle aziende di credito di diritto pubblico) la facoltà di chiedere il collocamento a riposo anticipato e agevolato con benefici consistenti, tra l'altro, nella attribuzione della qualifica superiore a quella rivestita e in un aumento di servizio

di sette o dieci anni, a seconda dei casi, sia ai fini del trattamento di pensione che della indennità di buonuscita.

Tale concessione, che nel 1974 è stata regolamentata attraverso lo scaglionamento dell'esodo per contingenti semestrali di personale, ha già consentito con scaglioni semestrali, con inizio nel luglio 1976, il pensionamento del personale più anziano che, oltre a considerare i vantaggi pratici del collocamento a riposo, difficilmente — per motivi connessi con l'età — si trovava nella circostanza di dovere, a causa di questa scelta, rinunciare a eventuali significativi avanzamenti di carriera.

Serie perplessità sulla opportunità di fruire dei benefici predetti possono sorgere invece per coloro che, avendo ancora qualche margine di sviluppo di carriera e tutto sommato interesse a non ritirarsi prematuramente dal servizio attivo, soprattutto in presenza di una situazione generale estremamente più incerta rispetto al 1974, sono, lo

ro malgrado, vincolati dalla legge stessa — che stabilisce l'irrevocabilità della domanda a suo tempo presentata — al collocamento a riposo anticipato.

Questo abbigo, se da una parte contrasta con le esigenze di un miglior funzionamento della pubblica amministrazione, che non può prescindere dalla disponibilità del personale con un certo grado di preparazione, dall'altro nuoce economicamente allo Stato in quanto obbliga l'amministrazione all'esborso di maggiorazioni sulla liquidazione degli emolumenti previsti e, quindi, di aumento senza contropartita delle spese correnti obbligatorie.

Per tutte queste considerazioni e ferma restando la facoltà di non recedere dalle decisioni prese all'atto della presentazione delle domande, appare giusto e necessario emanare un provvedimento che consenta, a chi avesse riconsiderato la propria posizione, di rimanere in servizio a condizione di rinunciare — ovviamente — alle prerogative previste dalle predette leggi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici, che hanno presentato domanda di esodo volontario ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, compresi nel contingente del 1° gennaio 1980, possono, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355.